

## **PROTOCOLLO DI INTESA**

### **TRA**

L'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario di seguito denominata ANDISU, rappresentata dal Presidente prof. Carlo De Santis

e

I CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale, di seguito denominati CAF, rappresentati dal Dott. Valeriano Canepari,

### **PREMESSO**

Che gli Organismi Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di seguito chiamati DSU, in base a quanto previsto dal DPCM n°159 del 5 dicembre 2013 e relativi decreti attuativi e modificativi, sono chiamati ad individuare le condizioni economiche dello studente utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario;

Che gli Organismi Regionali per il Diritto allo Studio Universitario nel rispetto DPCM n°159 del 5 dicembre 2013 e relativi regolamenti di attuazione, sono tenuti a ricevere le domande relative alla concessione per il diritto allo studio universitario, correlate dall'attestazione e certificazione INPS relativa all'ISEE se disponibile o in alternativa dalla ricevuta di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica);

Che nel rispetto del DPCM n°159 del 5 dicembre 2013 l'Ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni, secondo le modalità indicate e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'INPS -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Che l'INPS ha stipulato apposita convenzione, per l'anno 2015, con i CAF per affidare a questi ultimi, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS (se delegato il CAF) relativa all'indicatore della situazione economica equivalente e di eventuali ulteriori Indicatori di "prestazione" se richiesti dal cittadino;

Che l'ANDISU, Associazione Nazionale cui aderisce la quasi totalità degli organismi regionali per il diritto allo studio universitario, ha rilevato che anche per l'anno in corso molti tra i propri aderenti intenderebbero affidarsi a terzi per l'individuazione delle condizioni economiche necessarie per l'erogazione delle prestazioni agevolate per le quali i richiedenti devono presentare apposita domanda

correlata dall'attestazione dell'ISEE, inserendo nella prestazione "terza" anche il servizio di raccolta della documentazione;

Che gli Enti erogatori hanno l'obbligo di assistere e acquisire la DSU da parte dei richiedenti la prestazione Universitaria;

Che i CAF, in base al D. lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D. lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, sono stati autorizzati dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale e risultano iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;

### **VISTO**

Che il DPCM n°159 del 5 dicembre 2013, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

Che ai sensi dell'articolo 8 del DPCM n°159 del 5 dicembre 2013 ciascun ente per il diritto allo studio Universitario erogatore di prestazioni deve utilizzare i criteri indicati per il calcolo dell'Indicatore (ISEEU) attraverso la dichiarazione sostitutiva unica;

Che già dall'anno 2002 tra la Consulta Nazionale dei CAF e l'ANDISU si è stipulato un accordo quadro nazionale per la gestione del servizio, accordo i cui risultati sono stati valutati positivamente da parte dei soggetti che lo hanno sottoscritto e rivelatisi utili anche per gli stessi studenti che hanno usufruito in numero consistente del servizio;

Che anche le Università nell'ultimo decennio hanno utilizzato come criterio di definizione della condizione economica dello studente l'indicatore ISEE per determinare le tasse universitarie;

Che l'ANDISU e gli Organismi Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, al fine di erogare prestazioni per il diritto allo studio universitario, ha necessità di acquisire ulteriori informazioni in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 8 del DPCM n°159 del 5 dicembre 2013;

Che, al fine di uniformare l'attività di acquisizione delle DSU, dal 2015 il Ministero del Lavoro di concerto con l'INPS e la Consulta dei CAF, pubblicano le risposte ai quesiti attraverso il sito del Ministero del Lavoro e degli altri Enti;

## SI CONVIENE E SI STIPULA

1. Il presente accordo è finalizzato ad agevolare la definizione della modalità di svolgimento del servizio di assistenza agli studenti nella compilazione e nella presentazione della DSU ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Il presente accordo è finalizzato ad agevolare la definizione delle modalità di svolgimento del servizio di assistenza agli studenti nella compilazione delle domande relative alle prestazioni deliberate dagli Enti per il diritto allo studio, a facilitare la consegna della documentazione agli studenti e l'invio delle domande agli Enti stessi così come definito nei punti successivi.

2. L' ANDISU promuoverà nei confronti dei propri aderenti e di intesa con l'INPS e con i CAF, un'azione capillare di informazione concernente la normativa vigente e le procedure applicative ISEE attraverso seminari ed incontri territoriali;

L'ANDISU provvederà altresì, in collaborazione con la Consulta dei CAF, ad informare tutti gli enti circa la effettiva presenza dei singoli CAF nelle diverse realtà regionali.

3. I CAF aderenti alla Consulta Nazionale di cui all'elenco Allegato C, si impegnano a garantire su tutto il territorio nazionale le prestazioni sottoindicate, assicurando la piena disponibilità e diligenza:

A. sportello informativo sull'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario;

B. assistenza nella compilazione e raccolta delle DSU ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario;

4. In particolare, i CAF, direttamente o attraverso le Società di servizio con questi convenzionate, effettueranno:

in relazione al punto A,

- a) servizio di accoglienza e informazione agli studenti relativamente alla DSU suddetta su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione a quanto previsto all'art. 8, comma 2 del DPCM n°159 del 5 dicembre 2013;
- b) servizio di assistenza alla compilazione e invio all'I.N.P.S. per via telematica entro quattro giorni dalla data di presentazione della DSU, consegna allo studente della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione INPS (quando disponibile e se delegato il CAF)

relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare e dell'ISEEU;

- c) archiviazione delle DSU, in forma cartacea ed informatica, a disposizione dell'ente erogatore, per 24 mesi;

in relazione al punto B,

- d) per lo studente non residente in Italia non potendo presentare la dichiarazione ai fini ISEE, verranno comunicate le informazioni del nucleo familiare residente all'estero necessarie all'Ente per effettuare la determinazione dell'indicatore ISEEU/ISPEU **parificato**;
  - e) successiva determinazione del indicatore ISEEU **parificato** alla luce dei trattamenti percepiti (borsa di studio ed altri trattamenti rientranti tra le prestazioni per il diritto allo studio universitario) e relativi alla prestazione da richiedere
  - f) per lo studente straniero residente in Italia, non autonomo, verranno comunicate le informazioni del nucleo familiare dei genitori residenti all'estero necessarie all'Ente per effettuare la determinazione dell'indicatore ISEEU/ISPEU **parificato**;
  - g) presentazione, mediante trasmissione telematica all'Ente sulla base delle specifiche tecniche da concordare solo se autorizzata dallo studente, delle informazioni necessarie per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;
5. I CAF per l'espletamento dei servizi di cui sopra si avvarranno di proprio personale allo scopo adeguatamente formato che, a richiesta, potrà affiancare, sulla base degli accordi territoriali il personale degli enti;

I Caf garantiscono, altresì, tramite polizza di assicurazione eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi stessi

I Caf per agevolare l'accesso degli studenti ai servizi oggetto della presente convenzione si impegnano a fornire l'elenco delle sedi presenti sul territorio al fine di garantire l'apertura di un adeguato numero di sportelli secondo modalità ed orari da definire in sede locale.

I Caf per l'espletamento dei servizi garantiscono la gratuità nei confronti dello studente a fronte del compenso previsto dal punto 9 del presente accordo.

- 6. I CAF garantiscono ogni necessaria verifica sulla base dei propri archivi telematici e cartacei da parte degli enti per l'espletamento del servizio oggetto del presente accordo.

7. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
8. Per le prestazioni dei servizi di cui al punto 4 lett. a), b), c), non sarà richiesto alcun compenso;
9. Per le prestazioni dei servizi di cui al punto 4 lett. d), e), f) e g) sarà corrisposto un compenso che dovrà essere definito con i Caf a livello di ogni singolo Ente;
10. Nel caso in cui i singoli enti richiedano ulteriori servizi oltre quelli sopra elencati, concorderanno gli aspetti economici direttamente con i CAF a livello territoriale.
11. Il presente accordo ANDISU - CAF è riservato esclusivamente agli Organismi aderenti all'ANDISU e ai CAF aderenti alla Consulta Nazionale, ha durata di un anno e si rinnoverà automaticamente salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi, tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

A seguito del presente accordo, la Consulta Nazionale dei CAF si impegna a sostenere l'attività dell' ANDISU volta alla promozione del Diritto allo Studio Universitario in ambito nazionale ed internazionale, attraverso la sponsorizzazione di particolari iniziative quali Convegni, seminari, corsi di formazione, stage, borse di studio, premi di laurea ecc., da concordarsi di volta in volta tra le parti.

All. A, dati compilazione DSU per ISEE universitario (da definire e concordare)

All. B, trasmissione telematica, specifiche tecniche (da definire e concordare)

All. C, elenco CAF aderenti alla Consulta

Letto, approvato e sottoscritto

Roma 03 giugno 2015

Il coordinatore della Consulta  
(Valeriano Canepari)

Il Presidente ANDISU  
(Prof. Carlo Giuseppe De Santis)